

**PROPOSTA DI LEGGE**

on. Piergiorgio CARRESCIA

**Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali - Modifiche al R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 "Approvazione del testo definitivo del Codice penale", al D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 "Approvazione del codice di procedura penale" e al Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada".**

Onorevoli Colleghi ! – In Italia ogni anno quasi 5000 persone perdono la vita in seguito ad incidenti stradali a volte imputabili a comportamenti dolosi e sovente gravemente colposi dei conducenti. Non esiste però nell'ordinamento giuridico un'autonoma figura di reato per omicidio e per lesioni stradali. La proposta di legge intende così colmare una lacuna normativa che è sempre più avvertita dall'opinione pubblica anche a fronte di purtroppo sempre più ricorrenti e drammatici fatti di cronaca. Le sanzioni attualmente previste dal codice penale non sono rispondenti a criteri di proporzionalità tra i beni che si mettono a rischio (la vita e l'integrità fisica delle persone) e l'atteggiamento psicologico del reo. E' perciò necessario incidere sia sull'entità della pena e sulle misure che ne garantiscano l'immediata efficacia sia sul corretto inquadramento dell'approccio psicologico di chi, consapevole della pericolosità della propria condotta, ne accetta il rischio pur conscio delle possibili conseguenze.

L'introduzione di autonome figure di reato, quelle di "omicidio stradale" e di "lesioni personali stradali" va perciò a colmare quel vuoto normativo al quale ha cercato meritoriamente di sopperire in questi anni la giurisprudenza individuando in determinate condotte un diverso e più grave atteggiamento psicologico dell'autore il quale in presenza di specifici presupposti oggettivi come lo stato di ebbrezza, l'alterazione da sostanze stupefacenti si pone comunque alla guida di un veicolo accettando il rischio sia di produrre un pericolo potenziale alla sicurezza della circolazione sia di provocare la morte di altri.

Vi è dunque l'esigenza di creare a livello normativo fattispecie autonome sotto il profilo dell'elemento psicologico del reato, che si contrappongano a quelle meramente colpose che per definizione sono caratterizzate da un livello di disvalore sociale decisamente minore.

La proposta di legge si articola in nove articoli che vanno a modificare norme del Codice penale, del Codice di procedura penale e del Codice della strada stante la necessità di armonizzare le diverse fonti del diritto che a vario titolo disciplinano la materia.

In particolare si evidenziano l'articolo 1 che introduce la nuova fattispecie di reato di omicidio stradale; l'art. 3 che introduce quello di lesioni stradali; il successivo articolo modifica i riferimenti ai tassi alcolemici ai fini dell'applicazione di sanzioni più severe di quelle attuali; l'art. 9 prevede la sospensione della patente a tempo indeterminato quando si procede per il reato di omicidio stradale.

---

**Modifiche al R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 “Approvazione del testo definitivo del Codice penale”, al D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 “Approvazione del codice di procedura penale” e al Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada”**

**Articolo 1 - (Introduzione del reato di omicidio stradale)**

Dopo l'articolo 575 c.p. è inserito l'articolo 575-bis:

“575-bis (omicidio stradale). Chiunque alla guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi, rispettivamente, degli articoli 186, comma 2, lettera b) e c) e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagiona la morte di una persona uomo è punito con la reclusione da tre a dieci anni .

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone la pena è aumentata fino al doppio.

Per coloro che sono stati riconosciuti colpevoli del reato di omicidio stradale, il ritiro della patente si protrae, al termine della pena, per un periodo ulteriore pari alla durata della condanna.”

**Articolo 2 - (Modifiche all'articolo 576 c.p. - Circostanze aggravanti)**

All'articolo 576, comma 1, c.p. la parola “ precedente” è sostituita con “575 c.p.”

**Articolo 3 - (Introduzione del reato di lesioni personali stradali)**

Dopo l'articolo 582 c.p. è inserito l'articolo 582-bis c.p.:

“582-bis (lesioni personali stradali). Chiunque alla guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi, rispettivamente, degli articoli 186, comma 2, lettera b) e c) e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 cagiona ad altri una lesione personale dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se la malattia ha una durata non superiore ai trenta giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 583 il delitto è punibile a querela della persona offesa.”

**Articolo 4- (Modifiche dell'articolo 589 c.p.)**

L'articolo 589, comma 3, numero 1) c.p. è sostituito dal seguente:

“1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2) soggetto di cui all'art.186-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, che sia alla guida dopo aver assunto bevande alcoliche, qualora sia accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 e non superiore a 0,5 gr.”

**Articolo 5 - (Modifiche dell'articolo 590 c.p.)**

1. All'articolo 590, comma 3, c.p. secondo periodo, le parole ed i numeri “dell'articolo 186, comma 2, lettera c)” sono sostituite dalle parole e dai numeri seguenti: “dell'articolo 186, comma 2 lettera a) e 186-bis, comma 1”.

2. All'art.590, il comma 5 è sostituito dal seguente:

“Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso”.

**Articolo 6 - (Modifiche articolo 380 c.c.p.)**

All'articolo 380, comma 2, c.p.p. dopo la lettera m) è inserita la seguente lettera n):

n) delitto di omicidio stradale previsto dall'articolo 575-bis c.p

**Articolo 7 - ( Modifiche all'articolo 219 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Revoca della patente di guida)**

All'articolo 219 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 3-ter è aggiunto il seguente periodo:

“Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito di sentenza di condanna divenuta irrevocabile per il reato di omicidio stradale di cui all'articolo 575-bis c.p. non è più possibile conseguire una nuova patente di guida o un nuovo certificato di idoneità alla guida per ciclomotori. Qualora la sentenza di condanna riguardi un soggetto che al momento di commissione del fatto non era in possesso di patente di guida o di certificato di idoneità alla guida per ciclomotori, la condanna per il reato di cui al periodo precedente comporta l'impossibilità di conseguire titoli abilitanti alla guida di veicoli.”

**Articolo 8 - (Modifiche all'articolo 222 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati)**

Il comma 2 dell'articolo 222 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

“2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa, la sospensione della patente è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima, la sospensione della patente è da tre mesi fino a due anni. Nel caso di lesioni stradali di cui all'art. 582-bis c.p. la durata della sospensione della patente è raddoppiata. In caso di sentenza di condanna per i reati di lesioni personali stradali di cui all'articolo 582-bis c.p. la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Nel caso in cui il reato di cui al comma precedente sia commesso da conducente di età inferiore

a 18 anni, lo stesso non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del conseguimento del 25° anno di età. Nel caso di omicidio colposo, la sospensione è fino a quattro anni. Nel caso di omicidio stradale di cui all'articolo 575-bis c.p. si applica la sanzione accessoria della revoca della patente di guida o del certificato di idoneità alla guida per ciclomotori.”

**Articolo 9 - (Modifiche all'articolo 223 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Ritiro della patente in conseguenza a ipotesi di reato)**

1. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 223 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è sostituito dal seguente:

“Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di due anni qualora si proceda per ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente. La sospensione della patente è a tempo indeterminato laddove si proceda per il delitto di cui all'art. 575-bis c.p.. Il provvedimento, per i fini di cui all'art. 226, comma 1, è comunicato all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

2. Il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 223 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

“Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un’evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di tre anni qualora si proceda per ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente. La sospensione provvisoria della patente è a tempo indeterminato laddove si proceda per il delitto di cui all’art. 575 – bis c.p.”

On. Piergiorgio CARRESCIA